

SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 43/2012
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (rifusione)		
NUMERO ATTO	COM(2012) 403 def.		
NUMERO PROCEDURA	2012/0196 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	19/07/2012		
DATA DI TRASMISSIONE	19/07/2012		
SCADENZA 8 SETTIMANE	15/10/2012		
ASSEGNATO IL	31/07/2012		
COMM.NE DI MERITO	13 ^a	Parere motivato entro	27/09/2012
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 9 ^a , 10 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	20/09/2012
OGGETTO	La proposta di regolamento è diretta ad operare, per ragioni di chiarezza, una rifusione del regolamento (CEE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, il quale ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Inoltre, la proposta provvede ad aggiornare le procedure di "comitatologia", sostituendole con le nuove procedure degli atti delegati e degli atti di esecuzione, di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE.		
BASE GIURIDICA	La proposta si basa sull'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi della politica dell'UE in materia ambientale.		
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ	La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto solo con un atto dell'Unione è possibile operare la rifusione di un testo legislativo europeo e aggiornarlo alle nuove procedure degli atti delegati e degli atti di esecuzione		

introdotti dal Trattato di Lisbona.

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

La proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa si limita ad una rifusione del testo vigente e a sostituire le procedure di “comitatologia” con quelle degli atti delegati e degli atti di esecuzione, senza operare modifiche sostanziali. Con riguardo alla “non essenzialità” delle materie oggetto di delega di potere, occorre ricordare che queste sono già oggi conferite alla competenza della Commissione europea, rilevando tuttavia che tra di esse figurano anche poteri diretti a fissare criteri e requisiti per il rilascio di documenti e autorizzazioni, e poteri per la concessione di deroghe.

ANNOTAZIONI:

La proposta di regolamento è diretta ad operare, per ragioni di chiarezza, una rifusione del regolamento (CEE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Sin dal 1987, infatti, la Commissione europea ha deciso di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi almeno dopo che siano intervenute 10 modifiche successive. Il regolamento (CEE) n. 338/97 è stato modificato numerose volte, soprattutto nei suoi allegati, e pertanto è stato ritenuto opportuno procedere alla sua codificazione.

Con l’occasione, poiché il Trattato di Lisbona ha introdotto procedure sostitutive di quelle definite come “comitatologia”, la Commissione europea ha proposto di apportare gli opportuni aggiornamenti concernenti le nuove procedure degli atti delegati e degli atti di esecuzione, di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE, e pertanto di procedere non più a una mera codificazione, bensì a una rifusione del testo.

Come è noto, l’articolo 290 del TFUE prevede che un atto legislativo possa delegare alla Commissione europea il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo stesso. L’articolo 291 del TFUE prevede, invece, che un atto legislativo possa conferire alla Commissione europea competenze di esecuzione, allorché si renda necessario stabilire condizioni uniformi di esecuzione negli Stati membri dell’atto legislativo stesso.

Per quanto riguarda la non essenzialità delle materie oggetto di delega di potere, occorre ricordare che queste sono già oggi conferite alla competenza della Commissione europea, rilevando tuttavia che tra di esse figurano anche poteri diretti a fissare criteri e requisiti per il rilascio di documenti e autorizzazioni, e poteri per la concessione di deroghe.

2 ottobre 2012

A cura di Francesco Peca

Ufficio di Segreteria della Commissione Politiche dell’Unione europea